

Umberto Terzuolo
Dottore commercialista

L'affrancamento straordinario delle riserve
in sospensione di imposta previsto dal DLgs
192 del 13.12.2024

Novità in sintesi

- Disposizione reintrodotta solo per il 2024 dall'art. 14 del DLgs 192/2024, già presente in passato e oggetto di chiarimenti di MEF ed Agenzia delle Entrate ancora attuali.
- Possibile emanazione di un decreto attuativo del MEF integrativo.
- Disposizione che consente l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta iscritte a bilancio con il pagamento di un'imposta sostitutiva di Ires, Irpef e Irap pari al 10%.
- Le riserve fiscalmente liberate potranno essere impiegate per ogni utilizzo (ad esempio copertura perdite o distribuzione ai soci).
- Novità interessante: quasi sempre le riserve in sospensione (come nel caso di rivalutazione dei beni) potevano essere affrancate contestualmente alla rivalutazione stessa e non successivamente.

Ambito oggettivo – definizione di "sospensione"

- Non vi è una definizione di riserve "in sospensione di imposta".
- Tesi Amministrazione Finanziaria: riserve per cui l'imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione o in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime sospensivo.
- Tesi Assonime: riserve per cui il differimento della tassazione è legato a iscrizione o mantenimento in bilancio con vincolo di indisponibilità di possibile duplice intensità:
 - sospensione di imposta "radicale" o riserve di primo gruppo: tassazione nel momento in cui la riserva è cancellata dal bilancio indipendentemente dalla causa (ad esempio copertura perdite);
 - sospensione di imposta "moderata" o riserve di secondo gruppo: tassazione in capo alla società solo se la riserva è distribuita ai soci.

Ambito oggettivo – natura e vincoli di sospensione

- Dovrebbero poter essere affrancate le riserve in sospensione di imposta, indipendentemente da natura e norma di riferimento.
- Le più diffuse sono nate con le leggi di rivalutazione dei beni di impresa disciplinate dalla L. 342/2000 e sue successive versioni.
- In caso di vincolo di sospensione apposto sul capitale sociale (in fase di costituzione della riserva o successivamente) nulla dice l'art. 14 del DLgs 192/2024 ma vi è una tesi favorevole all'affrancamento nella C.M. 310/95.
- Sembra possibile sia affrancare parzialmente una riserva in sospensione sia affrancare alcune riserve in sospensione presenti in bilancio.
- La riserva affrancabile deve esistere nei bilanci in corso al 31.12.2023 e residuare al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

Ambito oggettivo - esclusioni

- Sono escluse in generale dell'affrancamento le riserve il cui vincolo di sospensione di imposta è determinato sulla base di imposte diverse da Ires, Irpef e Irap.
- La Relazione Illustrativa del DLgs 192/2024 esclude le riserve vincolate relativa all'imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli extra profitti realizzati nel 2023.
- Sono escluse dall'affrancamento le riserve derivanti dalla rivalutazione dei beni di impresa con effetti esclusivamente civilistici previste, da ultimo, dell'art. 110 del DL 104/2020.
- Sono escluse dalla norma agevolativa le riserve che in caso di distribuzione o altro utilizzo non sono soggette a tassazione in capo alla società.

Aspetti operativi – liquidazione e versamento

- L'imposta sostitutiva del 10% (aliquota unica), indipendentemente dalla riserva da affrancare, deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (entro 31.10.2025).
- Il versamento deve avvenire obbligatoriamente in 4 rate, la prima con il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2024 mentre le successive con i saldi di imposta dei tre periodi d'imposta seguenti.
- Il perfezionamento dell'affrancamento coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi (vd. Relazione illustrativa DLgs 192/2024) contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell'imposta sostitutiva.
- L'importo su cui applicare il 10% è quello della riserva così come risulta dal bilancio, al netto di eventuali imposte sostitutive per riconoscimenti di maggiori valori fiscali dell'attivo rivalutato.

Aspetti operativi – metodologie di contabilizzazione

- L'imposta sostitutiva, fiscalmente indeducibile, può essere contabilizzata a costo o a diretta riduzione della riserva affrancata. Dubbia è la sua contabilizzazione a riduzione di qualsiasi altra riserva del P. Netto.
- Se il vincolo fosse sul capitale sociale, l'imputazione dell'imposta a sua riduzione dovrebbe rispettare:
 - l'iter dell'art. 2445 cc. 2 e 3 (o art. 2482) del C.c. ossia convocazione assemblea con illustrazione di ragioni e modalità di riduzione nonché esecuzione decorsi 90gg dall'iscrizione delle delibera al Registro Imprese se non vi sono state opposizioni dei creditori sociali;
 - I limiti dell'art. 2357 c. 3 del C.c. in caso di S.p.A. con azioni proprie (ammontare non superiore ad 1/5 del capitale sociale post riduzione).

Conseguenze dell'affrancamento

- Perfezionato l'affrancamento, la riserva diventa libera ossia distribuibile senza formare reddito in capo alla società.
- Nel caso di riserva in sospensione di imposta "radicale", l'affrancamento permette la non imponibilità in capo alla società anche nel caso di utilizzo per altre finalità come la copertura delle perdite.
- Può assumere natura di riserva di utili o riserva di capitali, come nel caso del riallineamento dei valori fiscali con quelli contabili (L. 342/2000 e s.m.i.).
- Opererà quindi la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto a quelle di capitali.
- Dubbio il caso di riserva in sospensione già stata parzialmente distribuita: si può affrancare anche solo la parte distribuita o l'intera riserva?

Le riserve affrancate ed i vincoli civilistici

- L'affrancamento libera la riserva da vincoli fiscali ma non da quelli civilistici previsti dal comma due dell'articolo 13 della L. 342/2000, norma a cui rimanda anche l'ultima legge di rivalutazione dei beni d'impresa (DL 104/2020).
- La dottrina ritiene che i vincoli civilistici della riserva di rivalutazione siano simili a quelli del capitale sociale.
- Si applicano dunque i commi 2 e 3 dell'art. 2445 del C.c. (o l'art. 2482):
 - convocazione assemblea con illustrazione di ragioni e modalità di riduzione;
 - esecuzione decorsi 90gg dall'iscrizione delle delibera al Registro Imprese se non vi sono state opposizioni dei creditori sociali.
- In caso di utilizzo a copertura di perdite, la distribuzione degli utili sarà preclusa fino a quando la riserva non sarà reintegrata o ridotta con delibera di assemblea straordinaria.

Le riserve affrancate ed i vincoli civilistici

- Altro dubbio: nel caso di riserva generata da rivalutazioni di beni, questa sarà distribuibile nonostante il disposto del c. 5 dell'art. 2423 del C.c., ossia "*Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato*"?
- La dottrina:
 - sostiene che la rivalutazione sia una deroga al criterio generale di valutazione di cui all'art. 2426 c.2 n.1 del C.c.;
 - ritiene che la distribuzione sia consentita solo dopo il realizzo attraverso la cessione o il completamento del processo di ammortamento del bene.
- In caso di copertura perdite, devono utilizzare prioritariamente le riserve di utili a cui sono equiparate le riserve in sospensione dopo l'affrancamento.

Distribuzione riserve affrancate ai soci - fiscalità

- La distribuzione ai soci di società di capitali delle riserve affrancate qualificate come riserve di utili produce i seguenti effetti:
 - Soci persone fisiche che detengono la partecipazione non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%;
 - Soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa o società di persone: concorrenza alla formazione della base imponibile per il 58,14%;
 - Soci persone giuridiche: imponibilità Ires nella misura del 5%.
- La distribuzione ai soci di società di capitali delle riserve affrancate qualificate come riserve di capitali ai sensi dell'articolo 47 c. 5 del TUIR riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e costituisce un reddito da capitale solo per l'eccedenza rispetto al costo stesso.

Distribuzione riserve affrancate ai soci - fiscalità

- L'Agenzia delle Entrate nella Circ. 33/2005 aveva previsto che l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta per i soci di società di persone non produce effetti impositivi sui singoli soci.
- L'imposta sostitutiva si considera imputata per trasparenza al socio senza ulteriore tassazione, sebbene sia corrisposta dalla società di persone.
- Pertanto, il costo fiscale della partecipazione detenuta ai sensi dell'art. 68 c. 6 del TUIR viene incrementato pro quota per il valore dell'imposta sostitutiva.
- Il costo fiscale della partecipazione, sempre ai sensi dell'art. 68 c.6 del TUIR, sarà ridotto in caso di distribuzione della riserva, senza però alcuna imposizione all'atto della distribuzione in capo al socio.